

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE FIS

Approvata dal CF Delibera n. 353 del 29 luglio 2021

TITOLO I **Principi Generali**

Art.1 **Onorificenze Sportive FIS**

La Federazione Italiana Sport Invernali istituisce le Onorificenze Sportive denominate "Socio Benemerito", "Giudice Benemerito", "Distintivo al Merito FIS", "50° Anniversario di Affiliazione FIS" e "I Fedelissimi"- 75°Anniversario affiliazione FIS" con lo scopo di premiare dirigenti, referenti dei Gruppi Sportivi Militari, persone, tecnici e società che, nell'espletamento della propria attività, si siano particolarmente distinti nella promozione e divulgazione delle discipline sportive curate dalla FIS ed abbiano conseguito risultati organizzativi e agonistici di notevole livello in ambito internazionale, nazionale, regionale e provinciale.

Art.2 **Conferimento delle Onorificenze**

- 2.1** Il Consiglio Federale FIS, in base all'art. 10 dello Statuto, può conferire onorificenze a persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo degli sport amministrati a vantaggio dell'attività federale.
- 2.2** Gli insigniti delle onorificenze devono essere in possesso dei requisiti previsti per ciascun titolo dal presente Regolamento per l'assegnazione.
- 2.3** Fatti salvi i requisiti previsti per l'assegnazione di ciascuna benemeritenza risulta essere requisito di base l'essere in regola con il tesseramento FIS per le persone e con l'affiliazione FIS per le società, non solo per l'anno in corso ma anche per tutta la durata dell'attività riportata al momento della segnalazione in modo continuativo.
- 2.4** Gli insigniti delle onorificenze devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art. 5.3 e 5.4 dello Statuto CONI

Art.3

La Commissione Benemerenze

- 3.1** Il Consiglio Federale nomina la Commissione Benemerenze FIS I che ha il compito di:
- a) emanare annualmente le disposizioni per le assegnazioni e le candidature per le Onorificenze;
 - b) valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati, in conformità al presente Regolamento, alla presentazione delle candidature ed all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
 - c) formulare e presentare al Consiglio Federale eventuali proposte concernenti l'evoluzione del sistema di Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Federale
 - d) Aggiornare periodicamente i registri e gli albi delle assegnazioni.
- 3.2** La Commissione è composta da n. 1 Presidente e almeno n. 3 componenti e un segretario che durano, di norma in carica, sino alla scadenza del quadriennio Olimpico e possono essere rinominati.
- 3.3** Il Segretario della Commissione viene nominato dal Presidente FIS I.

TITOLO II

Socio Benemerito

Art.4

Concessione della Onorificenza

L'onorificenza di "Socio Benemerito", istituita con delibera n.840 del 11 dicembre 2007, prevede che possano essere nominate tali le persone, gli Enti o i soci che abbiano procurato a FIS I considerevoli benefici e vantaggi.

Art.5

Facoltà di concessione

- 5.1** La Commissione Benemerenze FIS I può segnalare al Consiglio Federale i nominativi di persone, Enti o soci che ritengono idonei e meritevoli di essere segnalati per l'assegnazione della benemerenza di cui in oggetto.

- 5.2** Il Presidente della FISI può proporre "motu proprio" al Consiglio Federale il conferimento di "Socio Benemerito" ad una personalità o altro soggetto, anche straniero - a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.3 - che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

Art.6

Premiazione e Iscrizione al Registro

- 6.1** Al momento dell'assegnazione dell'Onorificenza vengono rilasciati all'assegnatario
- a) distintivo di Socio Benemerito d'oro
 - b) una pergamena incorniciata attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome.
- 6.2** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro dei Soci Benemeriti FISI.

Art.7

Ripetizione dell'Onorificenza

- 7.1** L'onorificenza di "Socio Benemerito" può essere concessa una sola volta.
- 7.2** Agli insigniti dell'onorificenza di "Socio Benemerito" non può essere assegnata altra benemerenzza di grado inferiore a quella già a loro attribuita.

TITOLO III

Giudice Benemerito

Art.8

Concessione della Onorificenze

Il Diploma di "Giudice Benemerito FISI" viene concessa di diritto ai giudici di gara arrivati al termine della loro carriera.

Art.9

Facoltà di concessione

La Federazione conferisce il diploma di "Giudice Benemerito" ai giudici di gara che abbiano finito la loro attività in base alle segnalazioni fornite dalla Commissione Giudici di Gara alla segreteria della Commissione Benemerenze.

Gli insigniti di diploma di "Giudice Benemerito" non possono chiedere il Distintivo al Merito per la sola attività di giudice di gara

Art. 10

Premiazione e Iscrizione al Registro

10.1 Viene rilasciato all'assegnatario un Diploma incorniciato attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e della data di assegnazione della benemerenza.

10.2 Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto nel registro dei Giudici Benemeriti FIS

Art.11

Ripetizione dell'Onorificenza

Il Diploma di "Giudice Benemerito" può essere concessa una sola volta nel corso della carriera sportiva.

TITOLO IV

Distintivo al Merito FIS

Art.12

Concessione della Onorificenza

12.1 L'onorificenza del "Distintivo al Merito FIS" a persona e società ha due distinti gradi: d'oro e d'argento.

12.2 Può essere concessa a:

- a) Dirigenti Federali
- b) Dirigenti sportivi, referenti dei Gruppi Sportivi Militari, persone e tecnici tesserati FISI che con opere volontarie di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport;
- c) A Società affiliate FISI che con continua e meritoria azione nel campo della promozione e dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e migliorare lo sport nel paese

Art.13

Facoltà di concessione

13.1 La Commissione Benemerenze FISI può segnalare al Consiglio Federale i nominativi di persone, Enti o soci che ritengono idonei e meritevoli di essere segnalati per l'assegnazione della benemerenza di cui in oggetto.

13.2 Il Presidente della FISI può proporre "motu proprio" al Consiglio Federale il conferimento di "Distintivo al Merito" ad una personalità o altro soggetto, anche straniero - a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.3 - che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

Art. 14

Requisiti

14.1 Il Distintivo al Merito FISI d'Oro viene attribuito di diritto con delibera di Consiglio Federale

- a) Al Presidente Federale,
- b) Ai Consiglieri Federali,
- c) Al Referente dei Gruppi Sportivi Militari presso il Consiglio Federale, rappresentanti dei Gruppi Sportivi con incarichi continuativi di collaborazione con la Federazione, ai Comandanti delle amministrazioni di appartenenza dei Gruppi Sportivi che compongono il coordinamento.
- d) Ai componenti degli Organi di Giustizia Federali uscenti che abbiano compiuto regolare mandato e non siano dimissionari
- e) Ai Presidenti dei Comitati Regionali FISI che abbiano completato almeno un quadriennio di mandato
- f) Alle Società con 50 anni di Affiliazione continuativa alla Federazione

- 14.2** Per concorrere alla assegnazione del Distintivo al Merito FISI d'Oro è necessario che l'attività dedicata allo sport segnalata risulti almeno pari a:
- anni 30 per le società di cui al punto 12.2 lettera c) affiliati alla Federazione per tutto il periodo in modo continuativo
 - anni 20 per i dirigenti sportivi, persone e tecnici di cui al punto 12.2 lettera b) e tesserati alla FISI per tutto il periodo in modo continuativo
- 14.3** Per concorrere alla assegnazione del Distintivo al Merito d'Argento è necessario che l'attività dedicata allo sport di cui al precedente art. 12 sia almeno:
- di anni 20 per le società di cui alla lettera c) affiliati alla Federazione per tutto il periodo in modo continuativo
 - di anni 12 per i dirigenti sportivi, persone e tecnici tesserati FISI di cui punto 12.2 lettera b) e tesserati alla FISI per tutto il periodo in modo continuativo
- 14.4** Per concorrere alla assegnazione del Distintivo al Merito a persona, verranno esaminate soltanto le richieste accuratamente compilate, corredate della documentazione necessaria rispondenti ai requisiti regolamentari (tesseramento, anzianità minima di attività, intervalli tra una concessione e l'altra, congruo periodo di attività a livello internazionale/nazionale e/o periferico).
- Particolare rilevanza, come dato integrativo alla domanda, la segnalazione di incarichi/ruoli di rilievo come quelli sotto elencati.
- Membri di Consigli Internazionali
 - Membri di Commissioni Internazionali e/o Nazionali
 - Consiglieri Regionali (solo quelli eletti, no tesoriere/segretario)
 - Presidenti Provinciali (no consiglieri, tesoriere, segretario)
 - Delegati Provinciali
 - Presidenti di società affiliate (no vicepresidente, consigliere, tesoriere, segretario, volontario, ecc.)
 - Solo come dato integrativo ai fini della valutazione finale: Altri ruoli o attività di chiaro rilievo per la promozione e l'incentivazione degli Sport Invernali
- 14.5** Per le persone i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
- 14.6** Per concorrere alla assegnazione del Distintivo al Merito a società, verranno esaminate soltanto le richieste accuratamente compilate, corredate della documentazione necessaria rispondenti ai requisiti regolamentari (tesseramento, anzianità minima di attività, intervalli tra una concessione e l'altra, congruo periodo di attività a livello internazionale/nazionale e/o periferico). E' tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.

- 14.7** La concessione dei Distintivi avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.
- 14.8** Tra la concessione del Distintivo d'argento e il Distintivo d'oro deve intercorrere un periodo di almeno quattro anni.

Art.15

Ripetizione dell'Onorificenza

Ai soggetti di cui all'art.12 l'onorificenza del "Distintivo al Merito FIS" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art.16

Soggetti abilitati, Iter di proposta e assegnazione

- 16.1** La Commissione Benemerenze FIS ogni anno stabilisce e redige la modulistica e le tempistiche per la raccolta delle segnalazioni. Viene individuato come periodo di riferimenti quello tra aprile-luglio, tuttavia la decisione di quando aprire il provvedimento e quali scadenze apporre rimane a discrezione della Commissione e/o del suo Presidente.
- 16.2** Sono soggetti abilitati alla segnalazione di nominativi idonei a concorrere all'assegnazione dei Distintivi al Merito FIS:
- a) il Presidente Federale;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) la Commissione Benemerenze;
 - d) i Comitati Regionali; i Comitati e Delegazioni Provinciali;
- 16.3** Le proposte di assegnazione debbono essere redatte sull'apposita modulistica che verrà inviata dalla Segreteria della Commissione Benemerenze FIS a tutti i Comitati Provinciali, Comitati Regionali, Consiglio Federale all'atto dell'apertura della procedura.
- 16.4** Le proposte di assegnazione dovranno pervenire via mail alla Segreteria della Commissione Benemerenze benemerenze@fisi.org tramite il Comitato Regionale di appartenenza.
- I Comitati Regionali prima di procedere all'invio delle proposte di assegnazione sono chiamati a verificare la correttezza e completezza dei dati inseriti oltre allo stato del tesseramento/affiliazione. E' necessario inoltre che siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art. 5.3 e 5.4 dello Statuto CONI
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali viene richiesto di esprimere un parere, non vincolante, circa l'opportunità e l'idoneità della segnalazione.

- 16.5** Le proposte di assegnazione verranno raccolte dalla Segreteria della Commissione Benemerenze FIS I che dopo ulteriore controllo della rispondenza dei requisiti minimi richiesti procederà a porre all'attenzione dei membri della Commissione riunita i vari casi.
- 16.6** La Commissione Benemerenze FIS I passerà al vaglio le proposte e le richieste pervenute dai soggetti abilitati.
- 16.7** La Commissione Benemerenze FIS I presenterà al Consiglio Federale il risultato della consultazione sottoponendo quindi a delibera l'assegnazione dei Distintivi al Merito.
- 16.8** Le domande non conformi o non accolte dalla Commissione Benemerenze verranno rese ai proponenti con le motivazioni della mancata accettazione

Art. 17

Premiazione e Iscrizione al Registro

- 17.1** A seguito della delibera del Consiglio Federale, i nominativi delle proposte accettate verranno iscritti nel registro dei Distintivi al Merito FIS I.
- 17.2** Gli assegnatari verranno informati dell'assegnazione tramite apposita comunicazione redatta dalla Segreteria della Commissione Benemerenze del Presidente FIS I.
- 17.3** Verrà rilasciato all'assegnatario il Distintivo al merito FIS I del grado assegnato e personalizzato con incisione del nome della persona/società assieme ad un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e della data di assegnazione della benemerenza.
- 17.4** I Comitati Regionali FIS I riceveranno i Distintivi e le Pergamene assegnate a Persone e Società del loro territorio di appartenenza. Saranno, quindi, liberi di organizzare le cerimonie di premiazione nei modi e termini che ritengano più opportuni.

TITOLO V

“50° Anniversario affiliazione FIS I”

Art.18

Concessione della Onorificenza

L'onorificenza del “50° Anniversario affiliazione FIS I” viene concessa a tutte le Società che festeggiano 50 anni di affiliazione continuativa alla Federazione.

Art.19

Facoltà di concessione

- 19.1** Il Consiglio Federale, in base al database federale aggiornato dall'Ufficio Tesseramento della FIS, conferisce di diritto:
- a) Il Distintivo al Merito d'oro alla Società, tranne nei casi in cui sia già stato assegnato
 - b) Il gonfalone di "50 Anniversario di affiliazione FIS"
- 19.2** L'affiliazione si intende come continuativa dal primo anno in poi. In caso di interruzioni si perde il diritto all'assegnazione dell'onorificenza.
- 19.3** Eventuali fusioni o modifiche societarie che comportino una modifica del codice di affiliazione FIS hanno come conseguenza la perdita dell'anzianità della precedente società e quindi il calcolo degli anni di affiliazione ricomincerà dalla prima affiliazione avvenuta con il nuovo codice.

Art. 20

Premiazione e Iscrizione al Registro

- 20.1** Viene rilasciato alla società assegnataria un gonfalone di "50 Anniversario di affiliazione FIS" e il distintivo d'oro (tranne nei casi in cui sia già stato assegnato) attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome della Società.
- 20.2** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro delle società premiate con tale gonfalone.

Art.21

Ripetizione dell'Onorificenza

L'onorificenza può essere concessa una sola volta nel corso dell'attività sportiva.



TITOLO VI

“I Fedelissimi” 75° Anniversario Affiliazione FISI

Art.22 Concessione della Onorificenza

L'onorificenza “I Fedelissimi” viene concessa a tutte le Società che festeggiano il 75 anni di affiliazione continuativa alla Federazione.

Art.23 Facoltà di concessione

Il Consiglio Federale, in base al database federale aggiornato dall'Ufficio Tesseramento della FISI, conferisce di diritto:

- a) Il Distintivo al Merito d'oro alle Società, tranne nei casi in cui sia già stato assegnato
- b) Una pergamena incorniciata di “I Fedelissimi”

Art. 24 Premiazione e Iscrizione al Registro

- 24.1** Viene rilasciato alla società assegnataria una pergamena incorniciata di “I Fedelissimi” e il distintivo d'oro (tranne nei casi in cui sia già stato assegnato) attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome della Società.
- 24.2** Contestualmente l'assegnatario sarà iscritto al registro delle società premiate con tale riconoscimento

Art.25 Ripetizione dell'Onorificenza

L'onorificenza può essere concessa una sola volta nel corso dell'attività sportiva.

TITOLO VII

Norme Finali

Art.26

Candidature e segnalazioni

- 26.1** Le proposte di candidatura per i diversi gradi del "Distintivo al merito FISI" sono inoltrate alla Commissione per le Benemerenze FISI sulla base delle disposizioni annualmente impartite dalla Federazione. Come indicato all'art. 15 del presente regolamento.
- 26.2** Le onorificenze "Socio Benemerito", "Distintivo al Merito a persona e società", "50° Anniversario Affiliazione FISI" e "I Fedelissimi" vengono segnalate al Consiglio Federale dalla segreteria della Commissione Benemerenze con apposita delibera per il riconoscimento stesso.
- 26.3** Le onorificenze di "Giudice Benemerito" vengono segnalate dalla Commissione Giudici di Gara a fine stagione alla segreteria Commissione Benemerenze senza delibera di Consiglio Federale

Art.27

Consegna Onorificenze

- 27.1** La consegna dell'onorificenza di "Socio Benemerito", "Giudice Benemerito", "50° Anniversario Affiliazione FISI", "Distintivo al Merito a persona e società" (attribuiti di diritto) e "I Fedelissimi" avviene in occasione di apposita cerimonia di norma entro l'anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe disposte dalla Federazione.
- 27.2** I "Distintivi al Merito FISI" a persona e società, sono inviati o consegnati, previo accordo tra le parti ai Comitati Regionali che hanno il compito di provvedere alla successiva consegna delle relative benemerenze agli insigniti organizzando una apposita cerimonia.

Art.28

Revoca

La concessione e l'attribuzione di diritto delle Onorificenze sportive FISI può essere revocata dal Consiglio Federale, su proposta motivata del Presidente della Federazione, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

INDICE

TITOLI I – Principi Generali

Art. 1	Onorificenze Sportive FIS	Pag. 1
Art. 2	Conferimento delle Onorificenze	Pag. 1
Art. 3	La Commissione Benemerenze	Pag. 2

Titolo II – Socio Benemerito

Art. 4	Concessione della Onorificenza	Pag. 2
Art. 5	Facoltà di concessione	Pag. 2
Art. 6	Premiazione e Iscrizione al Registro	Pag. 3
Art. 7	Ripetizione dell’Onorificenza	Pag. 3

Titolo III – Giudice Benemerito

Art. 8	Concessione della Onorificenza	Pag. 3
Art. 9	Facoltà della concessione	Pag. 4
Art.10	Premiazione e Iscrizione al Registro	Pag. 4
Art.11	Ripetizione dell’Onorificenza	Pag. 4

Titolo IV – Distintivo al Merito FIS

Art.12	Concessione della Onorificenza	Pag. 4
Art.13	Facoltà della concessione	Pag. 5
Art.14	Requisiti	Pag. 5
Art.15	Ripetizione dell’Onorificenza	Pag. 7
Art.16	Soggetti abilitati, Iter di proposta e assegnazione	Pag. 7
Art.17	Premiazione e Iscrizione al Registro	Pag. 8

Titolo V – “50° Anniversario affiliazione FIS”

Art.18	Concessione della Onorificenza	Pag. 8
Art.19	Facoltà della concessione	Pag. 9
Art.20	Premiazione e Iscrizione al Registro	Pag. 9
Art.21	Ripetizione dell’Onorificenza	Pag. 9

Titolo VI – “I fedelissimi” 75° Anniversario affiliazione FIS

Art.22	Concessione della Onorificenza	Pag. 10
Art.23	Facoltà della concessione	Pag. 10
Art.24	Premiazione e Iscrizione al Registro	Pag. 10
Art.25	Ripetizione dell’Onorificenza	Pag. 10

Titolo VII – Norme Finali

Art.26	Candidature e segnalazioni	Pag. 11
Art.27	Consegna Onorificenze	Pag. 11
Art.28	Revoca	Pag. 11